

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 91/TFN – Sezione Disciplinare (2016/2017)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Mario Antonio Scino **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Ernesto Nicolai, dall'Avv. Marco Stigliano Messuti **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni e Nicola Terra si è riunito il 18.5.2017 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(58) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO RISPOLI (all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell'elenco Figc) PASQUALE DANIELE FAZIO, RAPHAEL CARMINATI DE OLIVERA BARROS e MATTIA EVANGELISTA (all'epoca dei fatti calciatori tesserati per la Società Andria Bat) - (nota n. 2449/400 pf14-15 GP/ma del 09.09.2016).

Il deferimento

Con provvedimento del 9 settembre 2016 il Procuratore Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1. Sig. Vincenzo Rispoli, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell'elenco F.I.G.C., per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), nonché dell'art. 16, commi 1, del Regolamento agenti vigente dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, per aver svolto la propria opera professionale in favore del calciatore Giovanni Taormina, in assenza di formale mandato, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e l'Andria Bat del 19.1.2012;

2. Sig. Gennaro Palomba, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell'elenco F.I.G.C., per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), nonché dell'art. 16, comma 1, del Regolamento agenti vigente dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, per aver svolto la propria opera professionale in favore del calciatore Giovanni Taormina, in assenza di formale mandato, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e l'Andria Bat del 10.9.2012;

3. Sig. Giorgio Abondio, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell'elenco F.I.G.C., per rispondere

- della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), nonché dell'art. 16, commi 1, del Regolamento agenti vigente dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015 per aver svolto la propria opera professionale in favore del calciatore Pasquale Daniele Fazio, in assenza di formale mandato, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e l'Andria Bat del 2.8.2010;

- della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), dell'art. 19, comma 2, del Regolamento agenti vigente dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, nonché dell'art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 19.7.2010 tra il calciatore Carminati De Oliveira, dal quale aveva ricevuto mandato con validità dal 22.01.2010 al 21.01.2012, e la Società Andria Bat;

4. Sig. Pasquale Daniele Fazio, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Andria Bat, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS) in relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, del Regolamento agenti vigente dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso dell'attività di agente del Sig. Giorgio Abondio, senza conferire allo stesso formale mandato su modulo predisposto dalla F.I.G.C., nell'ambito della stipulazione del contratto con la Società Andria Bat del 2.8.2010;

5. Sig. Carminati De Olivera Barros Raphael, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Andria Bat, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), dell'art. 21, comma 5, del Regolamento agenti vigente dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, nonché dell'art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell'agente Sig. Giorgio Abondio, cui aveva conferito mandato con validità dal 22.1.2010 al 21.1.2012, fosse indicato nel contratto stipulato con la Società Andria Bat in data 19.7.2010;

6. Sig. Giovanni Prete, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C., per rispondere della violazione dell'art.1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), dell'art. 19, comma 2, del Regolamento agenti vigente dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, nonché con l'art. 93, comma 1, delle NOIF, per non aver essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 7.7.2011 tra il calciatore Mattia Evangelista, dal quale aveva ricevuto mandato con validità dal 28.7.2010 fino al 27.10.2012, e la Società Andria Bat;

7. Sig. Mattia Evangelista, calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la Società Andria Bat, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), dell'art. 21, comma 5, del Regolamento agenti vigente dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, nonché dell'art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell'agente Sig. Giovanni Prete, cui aveva conferito mandato con validità dal 28.7.2010 fino al 27.10.2012, fosse indicato nel contratto stipulato con la Società Andria Bat in data 7.7.2011.

Nel suddetto deferimento si dava atto: dell'intervenuta notificazione della comunicazione di conclusione delle indagini del 2 maggio 2016; della rinotifica della stessa ai deferiti Signori Giovanni Prete, Carminati De Olivera e Mattia Evangelista in data 24.6.2016 in quanto in precedenza non reperiti dal corriere; dell'intervenuto accordo recante ad oggetto l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 32 sexies CGS concluso con il calciatore Giovanni Taormina che, avendo ottenuto il consenso della Procura Generale dello Sport, risultava trasmesso al Presidente Federale per quanto di sua competenza; del diniego della

Procura Coni alle altre tre richieste di patteggiamento avanzate dai Signori Prete, Rispoli e Palomba); degli atti di indagine esperiti e dei documenti acquisiti.

Le memorie difensive

Ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini, alcuni deferiti hanno chiesto di estrarre copia degli atti.

Il Signor Gennaro Palomba presentava tramite difensore una memoria difensiva datata 14.6.2016 con la quale chiedeva disporsi l'archiviazione del procedimento nei suoi confronti per l'insussistenza del fatto. Evidenziava che il calciatore Taormina aveva riconosciuto di aver trattato il contratto del 10.9.2012 personalmente con il legale rappresentante di Andria Bat, limitandosi ad aggiungere in senso dubitativo "*probabilmente avendo avuto prima avuto un passaggio con il mio nuovo procuratore, Jerry Palomba, che faceva valere le mie condizioni affinché le accettassero*".

Il difensore dell'Avv. Vincenzo Rispoli depositava memoria nella quale chiedeva di essere sentito, sostenendo che non avrebbe assistito il calciatore Giovanni Taormina in forza del mandato di agente scaduto il 30.8.2011, ma solo come avvocato, incaricato della verifica ex post del documento contrattuale stipulato il 19.1.2012 in sua assenza, con fattura a carico di Andria Bat come sarebbe usuale in tali casi.

Successivamente al deferimento pervenivano tre memorie difensive.

Nella memoria datata 24.10.2016, redatta a firma del difensore del Signor Giorgio Abondio, l'incolpato sostiene che si sarebbe a fronte di due situazioni di "*una gravità minima*", in quanto: nel primo caso contestatogli (aver svolto la propria opera professionale di agente a favore del calciatore Pasquale Daniele Fazio per la stipulazione del contratto 2.8.2010 in assenza di formale mandato) egli avrebbe agito quale consulente della Società Andria Bat dietro compenso forfettario pattuito in Euro 6.500,00=, pagato solo per Euro 2.000,00= che avrebbe poi dato origine al recupero del credito fino al pignoramento dei crediti della Società presso la Lega Pro, confidando nel rapporto fiduciario con il Presidente (e divenendo agente del calciatore solo nel successivo dicembre 2010); nel secondo caso contestatogli (aver omesso di assicurarsi che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 19.7.2010 tra il calciatore Carminati De Olivera, dal quale aveva ricevuto mandato con validità dal 22.1.2010 al 21.1.2012, ed Andria Bat) egli sarebbe incorso in una mera "*dimenticanza formale accaduta a seguito della situazione contingente in cui si è concluso il contratto*". Conclude chiedendo l'applicazione della sanzione di cui all'art. 32 sexies CGS indicando la sanzione base in 45 giorni di inibizione ex art. 19, lett. h) CGS da ridurre con il beneficio a 30 giorni di inibizione.

Nella memoria datata 23.10.2016, redatta a firma del difensore del Signor Pasquale Daniele Fazio, viene eccepito in via preliminare l'improcedibilità dell'atto di deferimento per violazione del termine di cui all'art. 32 ter, comma 4, CGS (l'avviso di conclusione di indagini sarebbe stato notificato entro il 6.5.2015, data nella quale il difensore ha chiesto copia degli atti; il termine a difesa concesso assommava a 30 giorni e quindi sarebbe giunto a scadenza il 5.6.2016; l'azione disciplinare avrebbe dovuto essere esercitata entro il 5.7.2016, mentre l'atto di deferimento era stato confezionato soltanto il 9.9.2016).

Nel merito, chiede il proscioglimento del proprio assistito (Fazio) per l'assenza di indizi gravi e precisi concordanti a carico del calciatore (non risultando attendibile la dichiarazione rilasciata dal Signor Di Bari, all'epoca direttore sportivo di Andria Bat).

Nella memoria datata 21.10.2016, redatta a firma del deferito Avv. Giovanni Prete, viene chiesto il proscioglimento in quanto dal combinato disposto dell'art. 21, comma 5, Regolamento Agenti vigente all'8.4.2010 e dell'art. 93, comma 1, NOIF emergerebbe quale presupposto indispensabile "che l'agente sia presente o partecipi alla conclusione del contratto o, almeno, alle trattative che portano poi all'operazione finale". Sennonché, egli non avrebbe mai trattato per conto del calciatore Mattia Evangelisti con Andria Bat, neppure sapendo delle trattative in corso e pertanto restando estraneo alla stipulazione del contratto 7.7.2011 (nel quale infatti non verrebbe indicato, nonostante gli fosse stato conferito mandato al 28-7-2010 al 27.10.2012).

Il patteggiamento

In data 28/10/2016, prima dello svolgimento dell'udienza, venivano presentate le istanze di applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, concordate con la Procura Federale, per i seguenti deferiti: Gennaro Palomba, Giovanni Prete, Giorgio Abondio (il secondo presente personalmente, gli altri conferenti procura speciale ai rispettivi difensori).

Sulle suddette richieste di applicazione della sanzione, Il Tribunale pronunciava la seguente decisione:

"Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Sig.ri Gennaro Palomba, Giovanni Prete, Giorgio Abondio (il secondo presente personalmente, gli altri conferenti procura speciale ai rispettivi difensori), hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Gennaro Palomba, sanzione della inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 20 (venti); pena base per il Sig. Giovanni Prete, sanzione della inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 20 (venti); pena base per il Sig. Giorgio Abondio, sanzione della inibizione di giorni 45 (quarantacinque), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 30 (trenta)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all'Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; ribadito che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la

possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione;

rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle sanzioni di cui in dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

Il procedimento proseguiva nei confronti degli altri deferiti e la Procura Federale concludeva per l'accoglimento del deferimento chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- Vincenzo Rispoli, mesi 1 (uno) di inibizione;
- Pasquale Daniele Fazio, ammenda di € 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento/00);
- Carminati De Oliveira Barros Raphael, ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00);
- Mattia Evangelista, ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00).

L'Avv. Giotti, per conto del calciatore Pasquale Daniele Fazio, si riportava alla memoria difensiva ed in particolare ribadiva l'eccezione preliminare di improcedibilità.

L'Avv. Rigitano, in sostituzione dell'Avv. Chiacchio, per conto del calciatore Evangelista, si associava all'eccezione.

Il Rappresentante della Procura Federale replicava alle eccezioni sostenendo la natura ordinatoria del termine di cui all'art. 32 ter, comma 4, CGS.

Il TFN, pubblicava il 3 novembre 2016 (CU n. 30/TFN) la seguente decisione:

“I motivi della decisione

L'eccezione preliminare è fondata sotto il profilo dell'irricevibilità del deferimento.

Dall'esame degli atti emerge che i Signori Vincenzo Rispoli e Pasquale Daniele Fazio hanno ricevuto la comunicazione di conclusione delle indagini, emessa in data 2.5.2016, il successivo 6.5.2016, nella quale veniva concesso un termine a difesa di giorni trenta (in scadenza il 6.6.2016); che i Signori Carminati De Oliveira e Mattia Evangelista hanno ricevuto la comunicazione di conclusione delle indagini, emessa in data 24.6.2016 con altro protocollo, in pari data, nella quale veniva concesso un termine a difesa di giorni trenta (in scadenza il 24.7.2016).

Orbene, il termine per il valido esercizio dell'azione disciplinare tramite adozione dell'atto di deferimento (art. 32 ter, comma 4, CGS) giungeva a scadenza per i primi due deferiti il 6 luglio 2016 e per i secondi due deferiti il 23.8.2016, considerati nel calcolo i trenta giorni per lo svolgimento di attività difensiva concessi agli incolpati.

Senonché, l'atto unitario di deferimento è stato adottato il giorno 9.9.2016, allorquando già risultavano scaduti per tutti gli incolpati i termini per poter promuovere l'azione disciplinare.

Sulla natura di tale termine, il Collegio ribadisce l'indirizzo assunto dal Tribunale secondo cui deve ritenersi la sua perentorietà, con conseguente decadenza dall'azione disciplinare nel caso del suo superamento.

Ed invero, il menzionato termine di trenta giorni previsto per l'esercizio dell'azione disciplinare dalla richiamata norma, che trova rispondenza nell'art. 44, comma 4, CGS CONI, al pari di tutti gli altri termini imposti alle parti del procedimento (Procura federale e incolpati), previsti dal CGS, ha natura perentoria (testualmente, art. 38, comma 6, CGS) e non può essere prorogato (cfr. CG CONI, Prima Sezione, n. 27-2016; TFN CC.UU. nn. 43-19/2016-17); tanto che la sua inosservanza, pur in mancanza di eccezione di parte, deve ritenersi altresì rilevabile ex officio ed insuscettivo di sanatoria non potendo rientrare lo stesso nella disponibilità delle parti siccome posto a presidio dell'interesse superiore alla celere definizione del procedimento disciplinare e del rapporto dei tesserati con la Federazione. Tanto, in linea con le norme ed i principi del processo civile cui gli organi di giustizia devono conformare la propria attività in forza del richiamo operato dall'art. 2, comma 6, CGS CONI (cfr. TFN C.U. n. 43/2016-17).

Va soggiunto che la Procura federale, titolare dell'azione disciplinare e dunque tenuta a fornire – secondo i principi generali - gli elementi di prova a supporto del deferimento, neppure ha comprovato una diversa decorrenza dei termini decadenziali rispetto a quelli evidenziati dai documenti versati agli atti del fascicolo d'ufficio.

In definitiva, assorbite le altre questioni, il procedimento in esame va dichiarato irricevibile nei confronti di tutti gli incolpati.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Signor Gennaro Palomba, l'inibizione di giorni 20 (venti);*
- per il Signor Giovanni Prete, l'inibizione di 20 giorni (venti);*
- per il Signor Giorgio Abondio, l'inibizione di giorni 30 (trenta).*

Dichiara irricevibile il deferimento nei confronti dei restanti deferiti”.

A seguito di impugnazione della Procura federale la decisione del TFN veniva riformata dalla Corte Federale d'Appello – sezioni unite con decisione pubblicata in data 7 febbraio 2017 (CU 102/CFA – 2016/2017), con la seguente motivazione: “Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale e in parziale riforma della decisione impugnata, vista la disposizione di cui all'art. 37, comma 4, ultimo periodo, CGS, annulla la predetta decisione nella parte in cui dichiara irricevibile il deferimento nei confronti del Sig. Rispoli Vincenzo e dei calciatori Fazio Pasquale Daniele, Carminati Olivera Barros Raphael e Evangelista Mattia, rinviando al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - per il relativo esame di merito”.

Successivamente il Presidente del TFN sezione disciplinare, con provvedimento del 14/3/2017 n. 18855/58/TFN/PA, visto l'originario deferimento del 9/9/2016, preso atto della restituzione degli atti da parte della Corte Federale di Appello, fissava l'udienza del 27/4/2017 dinanzi al TFN – sezione disciplinare.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, all'udienza del 27/4/2017 rinviava la trattazione del deferimento alla udienza del 31.5.2017 ore 14, con sospensione dei termini ex art. 38, comma 5, lett. e, CGS CONI, per legittimo impedimento del Relatore (Cfr. CU 79 del 27/4/2017).

Il patteggiamento

Alla seduta del 18/5/2017 prima dell'apertura del dibattimento la Procura Federale (Avv.ti Luca Sansi e Nicola Capozzoli) ed il Sig. Vincenzo Rispoli (rappresentato dal proprio difensore Dott. Andrea Capua, in sostituzione dell'Avv. Francesco Andrianopoli) hanno proposto l'applicazione a carico del deferito della sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, così determinata: sanzione base 30 (trenta) giorni di inibizione a svolgere attività in seno alla F.I.G.C. ex art. 19 lettera h del CGS, diminuita in giorni 20 (venti).

Il dibattimento

Alla riunione del 18 maggio 2017 il rappresentante della Procura Federale, riportatosi all'atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- € 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento/00) di ammenda per il Sig. Daniele Pasquale Fazio;
- € 3.000,00 (Euro tremila/00) di ammenda per il Sig. Raphael Carminati De Olivera Barros;
- € 3.000,00 (Euro tremila/00) di ammenda per il Sig. Mattia Evangelista.

Sono comparsi per i deferiti:

- Avv. Fabio Giotti per Daniele Pasquale Fazio;
- Avv. Michele Cozzone e Avv. Giampaolo Calò per Mattia Evangelista;

I quali hanno tutti concluso dopo ampia discussione per il rigetto del deferimento o in subordine per una riduzione della sanzione.

Nessuno è comparso per il deferito Raphael Carminati De Olivera Barros.

Questo Tribunale pronunciava la seguente decisione pubblicata in data 19/5/2017 (CU n. 87/TFN – stagione 2016/2017): *“ritenendo congruo il patteggiamento, relativo alla posizione di Vincenzo Rispoli lo adotta e pronuncia il seguente provvedimento: Rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Vincenzo Rispoli, a mezzo del procuratore speciale, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Vincenzo Rispoli, sanzione della inibizione a svolgere attività in seno alla F.I.G.C. ex art. 19 lettera h del CGS di giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 20 (venti)]; Considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; Visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; Visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all'Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; Ribadito che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni*

pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione;
Rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;
Comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara chiuso il procedimento nei confronti del predetto.

Il procedimento è proseguito per gli altri deferiti Daniele Fazio Pasquale, Raphael Carminati De Olivera Barros, Mattia Evangelista.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, riunitosi nella seduta del 18.5.2017 e decidendo nei termini di cui alle motivazioni che verranno rese note, ha così deliberato:

Dispositivo

Visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione di giorni 20 (venti) di inibizione a svolgere attività in seno alla F.I.G.C. ex art. 19 lettera h del CGS, a carico del Sig. Vincenzo Rispoli;

In parziale accoglimento del deferimento in epigrafe trascritto, infligge le seguenti sanzioni:

- al Sig. Daniele Fazio Pasquale, l'ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00);*
- al Sig. Raphael Carminati De Olivera Barros, l'ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00);*
- al Sig. Mattia Evangelista, l'ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00);*

Si riserva il deposito della motivazione”.

Motivazione

- Quanto al Sig. Sig. Pasquale Daniele Fazio, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Andria Bat risulta provata dagli atti di indagine la violazione dell'art.1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS) in relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, del Regolamento agenti vigente dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso dell'attività di agente del Sig. Giorgio Abondio, senza conferire allo stesso formale mandato su modulo predisposto dalla F.I.G.C., nell'ambito della stipulazione del contratto con la Società Andria Bat del 2.8.2010.

Infatti, il mandato formale conferito dal predetto calciatore all'agente Sig. Abondio non risultava ancora conferito, avendo lo stesso validità dal 6.12.2010 al 5.12.2012.

Tale circostanza trova riscontro dalle dichiarazioni rese dal Sig. Riccardo Di Bari, all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società Andria, in sede di propria audizione da parte della Procura Federale, in occasione della quale il predetto, riferendosi al contratto stipulato con

il calciatore Pasquale Daniele Fazio del 2.08.2010, ha testualmente riferito: *“Essendo un ottimo giovane calciatore decisi di portarlo all’Andria. Con l’aiuto dell’agente del calciatore, Sig. Abondio Giorgio, ho raggiunto un accordo con la proprietà del Casarano e ho acquisito le prestazioni del calciatore Fazio..il calciatore era assistito dal Giorgio Abondio che ha seguito tutte le fasi della trattativa fino alla stipula del contratto avvenuta in presenza mia, del calciatore, di Abondio e dell’Amministratore Delegato Troia Sebastiano”*.

In ordine al quantum il Tribunale, ritiene che la sanzione vada valutata e graduata in relazione alla categoria di appartenenza del calciatore (lega Pro seconda divisione), alla gravità dei fatti contestati ed al contributo causale dell’interessato nella determinazione dell’evento e che conseguentemente la stessa vada equamente ridotta nella misura di € 3.000,00.

- Quanto al Sig. Raphael Carminati De Olivera Barros all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Andria Bat, risulta dagli atti di indagine ed in particolare dal contratto intervenuto tra il calciatore e la Andria Bat del 19.7.2010 e dal mandato conferito dal calciatore all’agente Sig. Giorgio Abondio del 22.01.2010, con scadenza al 21.01.2012 la violazione dell’art.1 bis, comma 1, del CGS (all’epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), dell’art. 21, comma 5, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente Sig. Giorgio Abondio, cui aveva conferito mandato con validità dal 22.1.2010 al 21.1.2012, fosse indicato nel contratto stipulato con la Società Andria Bat in data 19.7.2010. In ordine al quantum il Tribunale, ritiene che la sanzione vada valutata e graduata in relazione alla categoria di appartenenza del calciatore (lega Pro seconda divisione), alla gravità dei fatti contestati ed al contributo causale dell’interessato nella determinazione dell’evento e che conseguentemente la stessa vada equamente ridotta nella misura di € 2.000,00.

- Quanto al Sig. Mattia Evangelista calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società Andria Bat risulta dagli atti di indagine ed in particolare dal contratto sottoscritto dal calciatore con la Andria Bat del 7.7.2011 e dal mandato conferito dal calciatore all’agente Sig. Giovanni Prete del 28.7.2010, con scadenza al 27.10.2012 la violazione dell’art.1 bis, comma 1, del CGS (all’epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), dell’art. 21, comma 5, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente Sig. Giovanni Prete, cui aveva conferito mandato con validità dal 28.7.2010 fino al 27.10.2012, fosse indicato nel contratto stipulato con la Società Andria Bat in data 7.7.2011.

In ordine al quantum il Tribunale, ritiene che la sanzione vada valutata e graduata in relazione alla categoria di appartenenza del calciatore (lega Pro seconda divisione), alla gravità dei fatti contestati ed al contributo causale dell’interessato nella determinazione dell’evento e che conseguentemente la stessa vada equamente ridotta nella misura di € 2.000,00.

P.Q.M.

Visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione di giorni 20 (venti) di inibizione a

svolgere attività in seno alla F.I.G.C. ex art. 19 lettera h del CGS, a carico del Sig. Vincenzo Rispoli;

In parziale accoglimento del deferimento in epigrafe trascritto, infligge le seguenti sanzioni:

- al Sig. Daniele Fazio Pasquale, l'ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00);
- al Sig. Raphael Carminati De Olivera Barros, l'ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00);
- al Sig. Mattia Evangelista, l'ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00);

(191) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO ROMITI (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Buldog TNT Lucrezia), Società ASD BULDOG TNT LUCREZIA - (nota n. 10088/684 pf16-17 AS/GP/ac del 17.03.2017).

Il deferimento

Con nota del 17 marzo 2017, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il Sig. Giorgio Romiti (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della ASD Buldog TNT Lucrezia), la Società ASD Buldog TNT Lucrezia per rispondere, il primo, della violazione di cui all'art. 10, comma 3 bis, del CGS in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 800/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a Cinque, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 10/07/2015 ore 18.00, la fideiussione bancaria di importo pari ad € 2.500,00 e comunque per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incombenza; la seconda, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Per contro è pervenuta in data 11 aprile 2017 una nota a firma del Presidente dell'associazione sportiva dilettantistica con la quale in ordine all'atto di deferimento della procura federale regolarmente ricevuto si rappresenta: a) la mancata notifica della comunicazione di conclusione delle indagini; b) l'impossibilità a partecipare alla convocazione del 18 maggio 2017 dinanzi al TFN sezione disciplinare per motivi di lavoro.

Il dibattimento

Alla riunione del 18 maggio 2017 il rappresentante della Procura Federale, riportatosi all'atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Giorgio Romiti;
- € 300,00 (Euro trecento/00) di ammenda per la ASD Buldog TNT Lucrezia.

Nessuno è comparso per i deferiti.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Quanto alla questione pregiudiziale posta dalla Società circa la mancata notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, risulta dal fascicolo che la comunicazione di conclusione delle indagini inviata in data 13 febbraio 2017 è stata rifiutata dai destinatari, come risulta dal report del corriere incaricato della consegna Nexive.

Conseguentemente ai sensi dell'art. 38 CGS e dei principi elaborati dalla giurisprudenza in relazione all'art. 140 cpc, il rifiuto di ricezione dell'atto ha la stessa valenza della sua consegna.

Quanto all'impossibilità di partecipazione alla seduta del TFN del 18 maggio 2017 va osservato che il generico richiamo a *"motivi di lavoro"* privo di qualsiasi supporto probatorio, non costituisce legittimo impedimento tale da giustificare il rinvio della seduta del Tribunale. Il procedimento trae origine dalla nota del 18 luglio 2016 con cui la Co.Vi.So.D. ha trasmesso alla Procura Federale la comunicazione di mancata ottemperanza, da parte della Società deferita, all'obbligo di depositare, entro il termine del 10 luglio 2015, l'originale della fideiussione per € 2.500,00 come prescritto al punto A5) del C.U. n. 800 del 18/06/2015 – LND- Divisione Calcio a 5.

il medesimo C.U. prevede che *"l'inosservanza del suddetto termine del 10 luglio 2015, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti A2), A3), A4), A5), A6), A7), A8), A9), A10) e A11) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionato, a seguito di invio degli atti da parte della Co.Vi.So.D su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di Euro 300,00, per ciascun inadempimento"*; Incombeva dunque sull'incolpato l'onere, non assolto, di provare l'avvenuto invio della menzionata documentazione ovvero l'esistenza di esimenti.

Senonché, costui nulla ha dedotto né osservato nel termine di 15 giorni concesso dalla Procura Federale con la comunicazione di conclusione delle indagini del 13 febbraio 2017, cui ha fatto seguito la comunicazione del deferimento datata 17 marzo 2017 e notificato nella stessa data.

In ragione di ciò, ed alla luce dei fatti emersi all'esito dell'esame approfondito dei documenti versati agli atti del fascicolo, la responsabilità del legale rappresentante della Società può ritenersi sufficientemente provata.

Del comportamento ascritto al Sig. Giorgio Romiti risponde, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS anche la Società ASD Bulldog TNT Lucrezia.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- per Giorgio Romiti, inibizione di giorni 30 (trenta);
- per la Società ASD Bulldog TNT Lucrezia, ammenda di € 300,00 (Euro trecento/00).

(234) – IMPUGNAZIONE EX ART. 43BIS DELLA SOCIETÀ ASD CASUMARO FC AVVERSO LA DELIBERA DEL CR EMILA ROMAGNA DI CUI AL COM. UFF. N. 42 DEL 3.5.2017 RELATIVAMENTE ALLA CLASSIFICA FINALE DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE C E ALLA PROGRAMMAZIONE DELLA GARA DI PLAY-OUT CM CONSELICE – BASCA 2002.

Il ricorso

Con ricorso proposto in data 4 maggio 2017 il Presidente dell'ASD Casumaro FC ha impugnato la delibera della FIGC LND - Comitato Regionale Emilia-Romagna n. 42 del 3

maggio 2017 che ha stilato la classifica finale, all'esito della regular season, del campionato regionale di Promozione, girone C, stagione 2016/2017.

In particolare la delibera viene censurata per violazione dell'art. 51, comma 6, NOIF in quanto *“avrebbe decretato, omessa ogni motivazione, la perdita del diritto della ASD Casumaro FC a mantenere il titolo sportivo per partecipare al campionato di Promozione regionale 2017/2018, senza disputa della gara di play-out, prevista dall'art. 51, comma 6 NOIF, privilegiando la classifica avulsa e collocandola al terz'ultimo posto in classifica”*, e quindi disponendo la retrocessione al campionato di 1° Categoria.

Con il ricorso si avanzava anche istanza di abbreviazione dei termini e la richiesta di misure cautelari monocratiche provvisorie *“inaudita altera parte”* finalizzate alla sospensione dello spareggio di play-out, per individuare la quarta retrocessa, da disputarsi il 7 maggio 2017 tra CM Conselice e Basca 2002.

Il Presidente del TFN – Sezione Disciplinare, adottava, in data 5 maggio 2017, il seguente provvedimento: *“... Tenuto conto che il CGS non contempla la possibilità di adottare provvedimento monocratici da parte del Presidente del TFN; considerato che da una prima sommaria delibazione la questione potrebbe sfuggire alla competenza di questo Tribunale; ritenuto opportuno investire della questione il Collegio, concedendo anche il termine abbreviato ai sensi dell'art. 43 bis, 4 comma del CGS*

P.Q.M.

Fissa l'udienza del 18 maggio 2017...in cui verrà trattata la sospensiva ed il merito”.

Il dibattito

Alla riunione del 18 maggio 2017 è comparso l'Avv. Mattia Grassani nell'interesse della Società ricorrente.

Nessuno è comparso per il Comitato Regionale Emilia Romagna LND e per le Società AC CM Conselice e ACD Basca 2002, né alcuna difesa scritta è pervenuta alla segreteria del TFN.

Motivi della decisione

Rilevato che nella particolare fattispecie risulta impugnata dinanzi a questo Tribunale una delibera emessa dal Comitato Regionale Emilia Romagna - LND, con richiesta di annullamento della medesima, previa adozione di misure cautelari, nonché di accertamento del diritto della Società istante a disputare lo spareggio con ASC Basca 2002 al fine di individuare la Società avente titolo a partecipare ai play-out contro AC CM Conselice;

Considerato in diritto.

La Lega Nazionale Dilettanti non ha previsto nelle proprie Carte Federali (Statuto – Regolamenti) la competenza del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare; sicché, per l'impugnazione delle proprie delibere, non può che essere applicato l'art. 43 bis, 5° comma, che prevede tale giurisdizione per le componenti federali solo *“ove previsto dai rispettivi Statuti e Regolamenti”*.

Con parere pubblicato dalla Corte Federale d'Appello in data 10 dicembre 2014 (CU 012/CFA) è stato chiarito che, *“l'adeguamento delle norme regolamentari della LND sia un obbligo posto a carico dei competenti organi della stessa LDN, sia pur nel rispetto delle rispettive attribuzioni”*. Pertanto ai sensi dell'art. 43 bis del Codice di Giustizia Sportiva, non

sussiste automatico adeguamento alla nuova normativa da parte della LND bensì occorre un espresso adeguamento, che in concreto sul punto non consta sia stato deliberato. (Cfr. anche in termini CU del 27/9/2016 n. 18/TFN – Sezione Disciplinare 2016/2017).

Per le ragioni che precedono, deve declinarsi la competenza del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare sulla questione controversa poiché, in assenza di specifica disposizione normativa, non appartiene a questo Organo giudicante.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dichiara la propria incompetenza e, per l'effetto, dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Sig. Tonino Govoni in qualità di Presidente della ASD Casumaro FC.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
Avv. Mario Antonio Scino

“”

Pubblicato in Roma il 29 Maggio 2017.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio